

Codice A1419A

D.D. 23 settembre 2021, n. 1390

**Fondazione "Ing. G.B. MOSSETTO - ONLUS" . Provvedimenti in ordine all'iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche private e modifica statutaria.**



**ATTO DD 1390/A1419A/2021**

**DEL 23/09/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale**

**OGGETTO:** Fondazione "Ing. G.B. MOSSETTO - ONLUS" . Provvedimenti in ordine all'iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche private e modifica statutaria.

Premesso che:

la Fondazione "Ing. G.B. MOSSETTO - ONLUS", con sede in Torino in Via XX Settembre, 51 è stata riconosciuta quale persona giuridica privata con D.G.R n. 10-17866 del 31/08/1992 ed iscritta al n. 1259 del Registro delle persone giuridiche tenuto all'epoca dal competente Tribunale di Torino;

con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 361/2000 sopra citato la competenza in merito alla tenuta del registro delle Persone Giuridiche operanti all'interno del territorio regionale è stata trasferita alla Regione Piemonte che, con nota prot. n. 13807 del 27.11.2018, ha richiesto la regolarizzazione della predetta iscrizione;

visto il riscontro parziale del 18.12.2018 acquisito al prot. n. 54 del 02.01.2019;

vista l'ulteriore richiesta di integrazione documentale prot. n. 31683 dell'08.09.2021;

visto il riscontro pervenuto in data 21.09.2021 al prot. n. 32866 con il quale la predetta Fondazione, riscontrando le richieste di cui sopra, ha presentato altresì il verbale afferente modifiche statutarie, rep. n. 15167 del 20.07.2021, registrato a Torino il 12.08.2021 al n. 43420 Serie 1T, a rogito del dott. Alessandro Stefani notaio in Torino;

dato atto del mancato rispetto dei termini del procedimento conseguente all'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio competente, fino al 31.5.2021 afferente al Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Visto il D.P.R. n. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

Tutto ciò premesso

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

## **DETERMINA**

- di autorizzare l'iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, al n. 1514 della Fondazione "Ing. G.B. MOSSETTO – ONLUS" con sede in Torino in Via XX Settembre, 51;

- di iscrivere altresì il nuovo statuto della predetta Fondazione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta l'attribuzione di benefici economici.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)  
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita per volontà del signor Giovanni Battista Mossetto una Fondazione denominata:

"Fondazione ing. Giovanni Battista Mossetto - ONLUS".

La Fondazione ha sede in Torino - via XX Settembre n.51.

ARTICOLO 2 - DURATA

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

ARTICOLO 3 - FINALITA'

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nei campi dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione, dello sport dilettantistico e della promozione della cultura e dell'arte.

Principalmente promuove il benessere sociale ed economico del Comune di Volpiano (Prov. di Torino) e dei suoi abitanti con particolare riguardo alle attività scolastiche, sportive ed assistenziali.

Essa non potrà in alcun caso svolgere attività politica diretta o indiretta, né altra attività diversa da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle direttamente connesse.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione originario di lire 1.000.000.000 (unmiliardo) equivalente a euro 516.456,90 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasei e centesimi novanta) conferito dal Fondatore Ing. Giovanni Battista Mossetto;

b) da beni mobili e immobili, nonché da tutti gli altri beni che ulteriormente le pervenissero, intendendosi a tal fine legittimata a ricevere donazioni ed erogazioni, anche una tantum, espressamente destinate ad incremento patrimoniale.

ARTICOLO 5 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- 1) il Consiglio di Amministrazione
- 2) il Comitato Direttivo
- 3) l'Organo di Controllo.

ARTICOLO 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque).

Sono membri del Consiglio di Amministrazione:

- la signora MOSSETTO Anna Paola sua vita natural durante o un suo designato;
- due persone designate dalla signora MOSSETTO Anna Paola ovvero dai suoi discendenti in linea retta.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili, in caso di dimissioni date congiuntamente da tre o più Consiglieri si dovrà ritenere il Consiglio come interamente dimissionario e si procederà alla nomina di un nuovo Consiglio.

I Consiglieri uscenti, tuttavia, rimarranno in funzione fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Se per qualsiasi motivo venisse a mancare uno o più membri del Consiglio, questi saranno sostituiti per cooptazione dai rimanenti.

ARTICOLO 7 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) nominare il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- b) nominare i membri del Comitato Direttivo;
- c) approvare entro il mese di aprile il bilancio consuntivo;

d) provvedere sugli affari che gli siano sottoposti dal Comitato Direttivo.

#### ARTICOLO 8 - CONVOCAZIONE E VALIDITA' DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta gli interessi della Fondazione lo esigono oppure su richiesta di almeno due Consiglieri.

La convocazione deve avvenire con lettera raccomandata contenente luogo, giorno, ora e ordine del giorno della riunione e pervenire almeno cinque giorni prima della data fissata.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio sarà necessario il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

In caso di parità di voti quello del Presidente, o di chi ne farà le veci, sarà preponderante. Nessuno potrà votare nel Consiglio per rappresentanza. Di tutte le deliberazioni si farà constare per apposito verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### ARTICOLO 9 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta anche in giudizio.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi in cui questi sia assente o impedito.

Inoltre il Presidente:

a) convoca il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Direttivo e li presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

b) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari a che vengono deliberati.

#### ARTICOLO 10 - COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto da tre membri eletti dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.

Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché per la ripartizione delle dette rendite annuali fra le diverse iniziative attraverso le quali la Fondazione perseguirà gli scopi sociali.

#### ARTICOLO 11 - AMMINISTRATORE DELEGATO

Il Comitato Direttivo potrà, ove lo giudichi opportuno, delegare in tutto od in parte i suoi poteri con mandati speciali ad un Amministratore Delegato eletto tra i suoi membri.

#### ARTICOLO 12 - COMPENSI

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione d'ufficio.

#### ARTICOLO 13 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, resta in carica per 3 (tre) esercizi. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente

sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### ARTICOLO 14 - BILANCIO

Il bilancio comprende l'esercizio di un anno dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il bilancio con i documenti giustificativi e relativa relazione saranno dal Comitato Direttivo presentati ai Revisori entro il 31 marzo di ogni anno.

Per la redazione, contenuti e criteri di valutazione del bilancio valgono le norme di cui agli articoli 2423 - 2432 del C.C.

#### ARTICOLO 15 - ENTRATE E LORO DESTINAZIONE

Il patrimonio è così costituito:

- dal patrimonio originario;
- dalle somme a qualsiasi titolo acquisite.

Il patrimonio e i redditi da esso derivanti dovranno essere integralmente destinati al raggiungimento delle finalità della Fondazione.

La concreta destinazione avverrà mediante la realizzazione di proposte formulate da un esponente che rappresenti la famiglia del socio Fondatore Ing. Giovanni Battista Mossetto.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto alcune parti del patrimonio durante la vita dell'organizzazione, per fini diversi da quelli della Fondazione, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge e siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### ARTICOLO 16 - VARIAZIONI ALLO STATUTO

Qualsiasi variazione al presente Statuto dovrà essere deliberata dall'unanimità del Consiglio di Amministrazione in sede straordinaria.

#### ARTICOLO 17 - SCIoglimento

Lo scioglimento potrà essere deliberato soltanto con l'unanimità dei voti del Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà a nominare un liquidatore e a deliberare circa la destinazione del patrimonio derivante dalla liquidazione.

Il patrimonio derivante dalla liquidazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo - Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale - istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ARTICOLO 18 - RICHIAMO GENERALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile sulle Fondazioni.

IN ORIGINALE FIRMATO:

Anna Paola MOSSETTO

Alexandre CAMPRA

Albert Cornelio CAMPRA

Carlo PIZZO  
Alessandro STEFANI Notaio

Copia conforme all'originale, riprodotta su TRE fogli, rilasciata per gli usi consentiti dalla legge.

Torino, il 15 settembre 2021.

